

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 63/42250/2012

OGGETTO: COMUNE DI NOLE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE GENERALE N. 2 DI RIELABORAZIONE PARZIALE DEL P.R.G.C. - D.C.C. N. 15 DEL 24/05/2012 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale del Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Nole, ai sensi del comma 15, articolo 15, L.R. n. 56/77, con deliberazione C.C. n. 15 del 24 maggio 2012, trasmesso alla Provincia in data 25 giugno 2012 (pervenuto il 29/06/2012), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento;

(Prat. 009/2012);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale, ai sensi del comma 15, articolo 15, L.R. 56/77, della Variante Generale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale, come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 24 maggio 2012 di adozione e dagli elaborati tecnici ad essa allegati;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale della Variante Generale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, è stata predisposta dall'Amministrazione Comunale per "contro dedurre" alle numerose osservazioni avanzate dalla Regione Piemonte al Progetto Definitivo della citata Variante, al fine di pervenire alla conclusione dell'iter di approvazione;

dato atto che per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica, la Variante Generale risulta corredata dal Rapporto Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008; su questo documento, il competente Servizio Valutazione Impatto Ambientale fatte salve le osservazioni già formulate da questa Provincia nell'ambito della fase di Scoping (prot. n. 924541/LB6, in data 15/11/2010), ritiene necessario che nella successiva fase di programmazione, la Variante oltre a contenere gli aspetti previsti dalla norma vigente, sia approfondita in merito ad alcuni aspetti ambientali. Tale parere - prot. 783628/LB6 del 9 ottobre 2012 -, è già stato trasmesso all'Amministrazione Comunale, per le opportune integrazioni della documentazione del Progetto Definitivo di P.R.G.C.;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva datato 04/10/2012;

visti:

- il 6° comma dell'articolo 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli articoli 19 e 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale prot n. 294297 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; comma 5, articolo 26 *Settore agroforestale*; commi 1 e 3, articolo 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; comma 2, articolo 50 *Difesa del suolo*;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'articolo 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15, L.R. n. 56/77, in merito al Progetto Preliminare della Rielaborazione Parziale del Piano Regolatore Generale Comunale, adottato dal Comune di Nole, successivamente alle richieste della Regione Piemonte ai sensi del comma 15, articolo 15 L.R. 56/77, con deliberazione C.C. n. 15 del 24 maggio 2012, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alla individuazione di alcune zone a destinazione terziaria si chiede all'Amministrazione Comunale di verificare l'effettiva necessità e/o di valutare l'opportunità di limitarne l'estensione, alla luce del principio cardine del PTC2 teso al contenimento del consumo di suolo; si segnalano, in particolare l'area "At3" per l'estensione e per la presenza di una porzione della stessa gravata dalla classe III del rischio idrogeologico; la "At4" per l'estensione e la "At5" per la posizione isolata, a contribuire al processo di sfrangiamento dell'abitato che ha pesantemente contraddistinto il Comune nel passato;
 - b) per quanto attiene le previsioni in materia di viabilità dettate da strumenti sovraordinati, si consiglia di recepire, in particolare, il tracciato della c.d. "Pedemontana" come individuato dal PTC2 anziché riportare la proposta del previgente PTC;

- c) per quanto riguarda la documentazione geologica allegata alla Variante, il parere del Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive, citato in premessa, non evidenzia elementi di contrasto con il PTC2, accogliendo favorevolmente la proposta di ridefinizione delle fasce fluviali A, B e C del Torrente Stura di Lanzo, complessivamente allargandole;
- d) con riferimento alla tematica del rischio idrogeologico, si segnala che al punto 1.2.2 della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP, è citato: *“Il documento cartografico [Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica] ..., da ritenersi indispensabile, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall’urbanista (come peraltro già indicato dalla Circolare P.G.R. del 18 luglio 1989, n.16/URE al punto 3.2.1. comma 4.2. SEZ I - scheda C, in riferimento all’art. 14 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.i.)”*; in tal senso sarebbe pertanto opportuno, prima dell’approvazione del Progetto Definitivo di Variante, ottemperare a quanto sopra citato;
- e) a titolo di apporto collaborativo si ricorda l’articolo 7 *“Indirizzi per i piani di settore”* delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: *“Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei seguenti Piani di settore e loro varianti:...d) Variante al PTC2 denominata *“Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante”*... approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pubblicata sul B.U.R. n. 43 del 28 ottobre 2010 ...”*. Quanto evidenziato, renderebbe opportuno regolamentare l’insediamento di nuove attività produttive a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.) e identificare gli stabilimenti *“sotto soglia”*, ai sensi dell’articolo 19 delle N.d.A. della *“Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante”* al PTC2;
- f) in relazione agli adempimenti connessi alla definizione delle aree dense, di transizione e libere di cui all’art. 16 delle N.d.A. del PTC2, preso atto che tale adempimento non può essere definito all’interno della presente Variante, nella deliberazione di adozione del Progetto definitivo si dovrà dare comunque atto che il Comune si impegna ad assolvere a tale adempimento prima di assumere qualunque nuovo atto di pianificazione territoriale (varianti strutturali o parziali) che preveda l’edificazione su aree libere non edificabili in base al Piano vigente;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2;
3. **di trasmettere** al Comune di Nole la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 31 ottobre 2012

Il Dirigente
Arch. Gianfranco Fiora
(F.to in originale)